

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO – PROVINCIA DI TRENTO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL' INTERVENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO "CENTRO DEL FARE" A FAVORE DI CITTADINI
RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO ATTRAVERSO BUONI
DI SERVIZIO
ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b) della L.P. 27 LUGLIO 2007 n. 13

Rep. n. _____ scritture private.

Codice CIG: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra le parti:

- Comunità Alto Garda e Ledro, di seguito indicata come Comunità, con sede in Riva del Garda, via Rosmini n. 5/b, C.F. e Partita IVA 02190130225 rappresentata dal Presidente Marocchi Giuliano, nato a Riva del Garda il 15.11.1970 il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale rappresentante;
- _____, di seguito indicato come Soggetto Prestatore, con sede legale in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, _____ rappresentata/o _____ da _____, nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

Con decreto del Presidente n. 92 di data 09.12.2025 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all' Elenco di Soggetti prestatori con i quali stipulare Convenzioni per la gestione dell'intervento di accompagnamento al lavoro "Centro del Fare" a favore di cittadini residenti nei Comuni della Comunità Alto Garda e Ledro;

Il Soggetto prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, con determinazione n. ____/RSA di data _____ risulta validamente iscritto nell'Elenco "Centro del Fare", a decorrere dal _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Soggetto

prestatore in relazione alla gestione, tramite buoni di servizio dell'intervento di accompagnamento al lavoro "Centro del Fare".

2. La gestione dell'intervento sopra menzionato deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso prot. n. 15868 di data 10.12.2025 pubblicato sul sito istituzionale della Comunità ed in conformità ai criteri generali di svolgimento del servizio individuato dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente nella scheda 7.3 "Centro del Fare".

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha durata dal 01.01.2026 o dalla data di sottoscrizione se successiva e fino al 31 dicembre 2027, prorogabile di un ulteriore anno fino al 31.12.2028, con continuità degli interventi già in essere alla data del 31.12.2025.

Art. 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'accesso al servizio di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'art. 8 dell'Avviso.
2. Gli utenti beneficiari del servizio di cui all'art. 1, comma 2 sono inquadrati come tirocinanti, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1106 del 22 giugno 2018 e successive variazioni.
3. Il Servizio Socio Assistenziale individua un Assistente Sociale responsabile del caso per ogni tirocinante.
4. Il Servizio Socio Assistenziale comunica al Soggetto prestatore scelto dall'utente il piano di frequenza e gli obiettivi concordati con la persona, rispetto all'intervento. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale l'intervento deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'Assistente Sociale, salvo comprovate cause di forza maggiore comunicate alla Comunità.
5. Il tirocinio svolto nei Centri del fare si realizza sulla base di un Piano di inserimento lavorativo individualizzato (P.i.l.) redatto dal Soggetto prestatore.
6. Il Soggetto prestatore assicura l'erogazione degli interventi per almeno 5 giorni su 7 e per un minimo di 48 settimane su base annua. Eventuali necessità di chiusura, eccedenti le 4 settimane massime previste, dovranno essere preventivamente comunicate alla Comunità e opportunamente motivate.
7. Le giornate e gli orari di svolgimento del tirocinio sono stabiliti dal Soggetto prestatore, nel limite di quanto comunicato dalla Comunità, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività lavorativa svolta e sono indicati nel P.i.l.. L'inserimento su giornata intera del tirocinante prevede almeno 6 ore di lavoro e quello su mezza giornata prevede almeno 3 ore di lavoro.
8. Il Soggetto prestatore assicura:
 - una costante azione di contatto, osservazione, sostegno e supporto relazionale della persona inserita, anche durante i momenti di assenza;

- la collaborazione con tutti servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Sociale territoriale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato attraverso momenti di verifica e valutazione programmati e la trasmissione di relazioni sull'andamento del progetto;
la messa a disposizione di attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale idonei allo svolgimento delle attività assegnate;
 - la predisposizione di un registro delle presenze giornaliere in cui vengono riportati i nominativi dei tirocinanti, sottoscritto da parte di ciascun tirocinante;
 - la rendicontazione periodica al Servizio Sociale dei dati relativi a presenze e assenze dei tirocinanti, secondo le modalità che verranno comunicate, eventualmente anche attraverso sistemi di interoperabilità o di caricamento su eventuali apposite piattaforme messe a disposizione.
9. In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n.1106 di data 22.06.2018 da ultimo modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 175 di data 11.02.2022, il Soggetto prestatore per ogni tirocinio attivato deve:
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio;
 - provvedere all'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi;
 - fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs 81/2008 e garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - individuare un *tutor/referente* con i seguenti compiti:
 - ✓ favorire l'inserimento del tirocinante e promuovere il buon andamento del tirocinio;
 - ✓ effettuare la valutazione del tirocinio in collaborazione con il responsabile del caso/Assistente Sociale, monitorare l'andamento proponendo eventuali modifiche o sospensioni
 - ✓ redigere la relazione finale di tirocinio;
 - provvedere al pagamento dell'indennità di frequenza al tirocinante con cadenza mensile.
10. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno dell'Elenco aperto, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'Assistente Sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri famigliari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del Soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei Soggetti prestatori iscritti nell' Elenco. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'Elenco, sia già in carico presso uno dei Soggetti prestatori iscritti.
11. La sottoscrizione della Convenzione non assicura al Soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene

infatti solamente in caso di individuazione quale Soggetto erogatore dei servizi, come sopra descritto.

12. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio della Comunità Alto Garda e Ledro.

Art. 4 - PERSONALE

1. Per lo svolgimento dell'intervento di accompagnamento al lavoro "Centro del Fare" il Soggetto prestatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità Alto Garda e Ledro, si avvarrà di figure professionali idonee a consentirne la realizzazione.
2. Il Soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).
4. Per il personale impiegato nella realizzazione del servizio oggetto della presente Convenzione e nell'attività di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
5. Il Soggetto prestatore assicura:
 - la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata di norma da professionisti esterni al Soggetto prestatore, qualora prevista dalla normativa provinciale vigente;
 - un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.
6. Il Coordinatore assicura le seguenti funzioni:
 - l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;

- l'organizzazione con regolarità degli incontri dell'equipe educativa;
- la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- la costante verifica della qualità del servizio;
- il contatto regolare e la massima collaborazione con il Servizio Socio Assistenziale e gli altri servizi coinvolti;
- la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Servizio Socio Assistenziale.

Art. 5 – COMPITI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto prestatore si impegna a:

- di accettare di svolgere il servizio indicato nell'atto di istituzione dell'elenco e di erogare le prestazioni agli utenti che ne facciano richiesta alle condizioni previste nella presente Convenzione e nell'Avviso;
- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali;
- di impegnarsi a rispettare i contenuti tutti dell'Avviso e del Catalogo in riferimento alle specifiche tipologie di servizio così come indicate all'art.1 della presente Convenzione;
- collaborare con il Servizio Socio Assistenziale per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale elaborato a favore del beneficiario dell'Intervento;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco;
- accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono integralmente recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- mantenere i requisiti richiesti per operare in regime di accreditamento e per conto della Comunità; questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che la Comunità apporterà ai documenti che verranno pubblicati dalla Comunità stessa, secondo le modalità indicate dalla presente Convenzione e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente Convenzione;
- comunicare alla Comunità ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'Elenco o, se non dovesse essere più in grado di soddisfare i requisiti di accreditamento;
- informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi beneficiario che richieda l'esecuzione di attività accreditate, consentendo loro di prendere visione della Convenzione,

- includere le prescrizioni contenute nella documentazione;
- rispettare il Codice di comportamento della Comunità;
 - informare tempestivamente i beneficiari coinvolti, in merito a sospensioni, riduzioni o revoche dell'iscrizione all'Elenco della Comunità, del proprio accreditamento provinciale e relative conseguenze;
 - di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
 - Il Soggetto gestore si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa per la reputazione della Comunità o tale da portare discredito per le attività di accreditamento.

Art.6 – OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI SICUREZZA

1. Il Soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione della Comunità Alto Garda e Ledro.
2. Il Soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo il Soggetto prestatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici apposite polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) recanti idonei massimali (non inferiori all'importo di € 5.000.000,00), anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.
4. È fatto obbligo al Soggetto prestatore di mantenere la Comunità Alto Garda e Ledro sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del servizio indicato all'art. 1.
5. È obbligo del Soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il Soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione.
7. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Soggetto gestore durante l'esecuzione dell'intervento, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte.

Art.7 – TARIFFE, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Il buono di servizio in forma tariffaria è riconosciuto al Soggetto prestatore per ogni tipologia di intervento prestato. Il Soggetto prestatore accetta le tariffe e le modalità di variazione delle

stesse come definite dall'art. 9 dell'Avviso.

2. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le tariffe secondo il proprio ordinamento.
3. Le tariffe potranno subire variazioni nel caso di:
 - a) nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
 - b) aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale;
 - c) eventi straordinari.In questi casi il nuovo importo sarà subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l'attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento.
4. Le nuove tariffe vengono individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e saranno comunicate ai Soggetti prestatori iscritti nell' Elenco, nonché pubblicate sul sito istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro: <https://altogardaeledro.tn.it>; la Convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
5. Il sistema dei buoni di servizio in modalità tariffaria implicitamente prevede che il pagamento dei servizi resi venga effettuato direttamente dalla Comunità al Soggetto prestatore. In capo all'utente permane esclusivamente il diritto di scelta del Soggetto prestatore per mezzo dell'intermediazione dell'Assistente Sociale di riferimento in quanto è l'ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso.
6. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della Convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità in riferimento a un numero minimo di utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica, qualora non venga richiesto il servizio offerto dal Soggetto gestore.
7. Gli effetti della Convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.
8. Ricevuta pertanto regolare fattura che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, la Comunità provvederà al pagamento entro il termine dei 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, a condizione dell'effettivo trasferimento delle risorse provinciali alla Comunità.
9. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
10. Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs 36/2023.
11. Il Soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema

di Interscambio) alla Comunità Alto Garda e Ledro. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, numero e data determina di impegno, eventuale Codice Identificativo di Gara (CIG) che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio.

12. La Comunità Alto Garda e Ledro non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Art. 8 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità Alto Garda e Ledro fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsto di cui all' art. 4 dell'Avviso e non dichiarare di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità Alto Garda e Ledro può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità Alto Garda e Ledro procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della L.P. 2/2016.

Art. 9 – CAUSE DI RISOLUZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La Comunità di propria iniziativa può risolvere la presente Convenzione in caso di:
 - a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
 - b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;
 - c) perdita dei requisiti generali previsti nell' Avviso pubblicato da questa Comunità ai fini dell'iscrizione nell' Elenco aperto;
 - d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento di questa Comunità, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente;
2. La risoluzione sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata mezzo PEC - allo scopo di consentire al Soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare

controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dalla Comunità con nota scritta e motivata, la Convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione dall' Elenco istituito da questa Comunità.
4. La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente Convenzione ed il divieto per il Soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
5. La Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto prestatore iscritto all'Elenco aperto con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco con determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Art. 10 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Comunità Alto Garda e Ledro e il Soggetto prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. In caso di variazioni del servizio collegate direttamente o indirettamente a situazioni di emergenza non prevedibili, si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione del servizio nel rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Comunità entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e farli osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner.
2. Il Soggetto prestatore dichiara di avere preso completa e piena conoscenza dei documenti sopra menzionati e si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto prestatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto prestatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 12 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:
 - a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Art. 13 – ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Soggetto prestatore e la Comunità, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui alla presente Convenzione.
2. Il Soggetto prestatore e la Comunità sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità.

Art. 14 – VIGILANZA

La Comunità Alto Garda e Ledro si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il Soggetto prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Rovereto è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza alla presente Convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni del Codice Civile.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente Convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta.
3. In tali casi, la Comunità Alto Garda e Ledro informa il Soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Soggetto prestatore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla Convenzione per mezzo di formale comunicazione alla Comunità.

Art. 17- ONERI FISCALI

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto prestatore.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto prestatore.

Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro sita in Riva del Garda (Trento) – Via Rosmini, n. 5/b.

Art. 19 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto della presente Convenzione e sottoscrivendola esprimono pienamente il loro consenso.

Per la Comunità Alto Garda e Ledro

IL PRESIDENTE

Marocchi Giuliano

Per il Soggetto prestatore

IL LEGALE

RAPPRESENTANTE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).